



**Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Ufficio Circondariale Marittimo
Civitanova Marche
Sezione Tecnica**

Via Trento n°47 – Tel. 0733.810395 - Fax. 0733.815497 –
e-mail: cp-civitanovamarche@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

“BONIFICA E RECUPERO GALLEGGIANTE SOMMERSO”

Località: Specchio acqueo antistante il Comune di Porto Recanati
Data: Dal 19.09.2022 al 23.09.2022 (e comunque fino a termine lavori)
Soggetto di riferimento: “CARMAR SUB” S.r.l.” per conto di “ALESSI EVENTS S.r.l.”, con sede legale in via Roma n. 36 – Appignano del Tronto (AP).

Il Comandante del porto e Capo del Circondario Marittimo di Civitanova Marche,

VISTA l’istanza assunta al prot. n. 11219 in data 30.08.2022 (e successive integrazioni) presentata dal rappresentante legale della Società “ALESSI EVENTS S.r.l, con sede Legale in Via Roma, 36 ad Appignano del Tronto (AP) – P.Iva 01443260441; con la quale chiede l’emissione di ordinanza e incarica la Ditta “CARMAR SUB “ S.r.l con sede in via del Lavoro, 6 in Ancona – relativa alle operazioni di recupero del galleggiante denominato “VITTORIA 10”, tipo CHIATTA, matricola e Compartimento iscrizione n 593 – RR.NN.MM e GG di San Benedetto del Tronto che alle ore 21:30 del giorno 28 agosto 2022 affondava in posizione Lat.43° 26’ 04 N – Long. 013°40’.01 E;

VISTA l’autorizzazione demaniale n. 52/2022 rilasciata in data 12.09.2022 dal Comune di Porto Recanati;

ACCERTATO in atti che la predetta unità da traffico denominata “VITTORIA 10”, è di proprietà della Società “ALESSI EVENTS S.r.l., con sede Legale in Via Roma, 36 ad Appignano del Tronto (AP) – P.Iva 01443260441;

VISTA la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 17/2019 del 23/04/2019;
RITENUTO necessario dover garantire la Sicurezza della Navigazione e della vita umana in mare, durante i lavori di cui trattasi;

VISTI gli artt. 73 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 90 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione;

RENDE NOTO

che **dal giorno 19.09.2022 al giorno 23.09.2022**, e comunque fino a termine lavori, la Ditta “CARMAR SUB “ S.r.l con sede in via del Lavoro, 6 in Ancona – per conto della Società “ALESSI EVENTS S.r.l, con sede Legale in Via Roma, 36 ad Appignano del Tronto (AP) eseguirà i lavori di bonifica e rimozione del galleggiante denominato “VITTORIA 10”, tipo CHIATTA, matricola e Compartimento iscrizione n 593 – RR.NN.MM e GG di San Benedetto del Tronto – affondato in località Porto Recanati, precisamente in posizione (datum di riferimento: WGS 84) Lat. 43°26'.04 N – Long. 013°40'.01 E (nel punto indicato nello stralcio cartografico allegato alla presente Ordinanza), a far data dal 29 agosto 2022 è adagiata sul fondale sabbioso di circa 3 metri.

I lavori di cui sopra saranno effettuati con l'ausilio dei seguenti mezzi nautici:

- M/pontone “ALESSANDRA I” AN4161;
- M/parca “DAPHNE” SB626;

e con l'ausilio di personale tecnico subacqueo elencato negli atti d'ufficio.

ORDINA

Art. 1

Interdizione area mare

che **dal giorno 19.09.2022 al giorno 23.09.2022**, e comunque fino a termine lavori, nella zona di mare entro i 500 metri dal punto nave di cui al “RENDE NOTO” meglio individuata nella planimetria in (**All. n. 01**) facente parte integrante del presente provvedimento, **è vietato**:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione o svolgere attività ludico-ricreativa di qualsiasi natura;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca.

Art. 2

Interdizione dell'Area Portuale

Durante le operazioni di sbarco del galleggiante dal M/Pontone all'autocarro dedicato, da effettuarsi presso la banchina di Riva del Porto di Civitanova Marche, meglio evidenziato nello stralcio planimetrico (**All. n. 01**), opportunamente segnalato dalla ditta esecutrice dei lavori, è vietato l'accesso, il transito, la sosta e la fermata a tutti i veicoli e/o pedoni.

Art. 3

Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità, i mezzi ed il personale facenti capo alla ditta incaricata;
- le unità ed i mezzi della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia in servizio nonché Militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità ed i mezzi adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Art. 4

Prescrizioni per l'organizzatore

È fatto obbligo all'Impresa esecutrice dei lavori, nonché ai Comandanti delle unità navali impegnate nell'esecuzione dei lavori medesimi, di ottemperare a quanto segue:

- l'organizzatore sarà tenuto ad accertare che le condizioni meteo marine, dall'inizio al termine delle operazioni, siano tali da consentire lo svolgimento in piena sicurezza dell'attività, sospendendo la stessa qualora il mutamento delle condizioni meteo marine renda ragionevolmente consigliabile tale decisione;
- durante le attività, le unità impegnate in tali operazioni dovranno mostrare i segnali regolamentari di navi addette ai lavori speciali, come previsto dalla Regola 27 paragrafo b), commi I), II) e III), del Regolamento del 1972 per Prevenire gli Abbordi in mare e svolgere un servizio di ascolto radio continuo sui canali 14 e 16 VHF/FM;
- le attività in premessa citate potranno essere effettuate nel periodo sopra citato, esclusivamente durante le ore diurne, con ottima visibilità e con buone condizioni meteomarine;
- L'operazione di inizio e fine attività dovrà essere comunicata via VHF (CH 16) o via telefono (0733/810395) e con congruo anticipo alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche;
- durante l'esecuzione dei lavori prestare la massima attenzione, curando in particolar modo che siano sempre garantite la sicurezza della navigazione e l'incolumità di persone e cose. In caso di insorgenza di situazioni di pericolo, anche solo parziale, i lavori devono essere immediatamente sospesi dandone contestualmente notizia all'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche.

Art. 5

Osservanza delle prescrizioni e responsabilità per i danni

L'organizzatore, a seguito di pubblicazione del presente provvedimento, assume formale impegno di piena osservanza delle prescrizioni in esso contenute manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare, a persone e/o cose in relazione all'attività posta in essere.

Art. 6

Condotta delle unità in prossimità della zona di mare interdetta

Le unità in transito nelle vicinanze del mezzo nautico di cui all'art. 1 dovranno:

- procedere con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive del mezzo;
- far uso di apposito servizio di vedetta, inteso ad individuare con esattezza la posizione e gli eventuali elementi del moto del mezzo impegnato nei lavori. Nel caso di possibile eccessivo avvicinamento, le unità estranee alle operazioni in discorso dovranno fermarsi, attirando l'attenzione del mezzo nautico impegnato nei lavori e concordare con questo la manovra da effettuare, fermando il proprio moto qualora sussistano dubbi sulla manovra da effettuarsi;
- non attraversare per nessun motivo lo specchio acqueo occupato dal suddetto mezzo nautico operante, ed osservare le indicazioni che dovessero essere date dal personale delle unità medesime o dall'Autorità Marittima.

Art. 7

Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo all'organizzatore della manifestazione munirsi di ogni ulteriore eventuale provvedimento autorizzativo di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività che dovrà essere posta in essere.

I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca reato, nell'illecito amministrativo di cui all'articolo artt. 1164, 1169, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dall'art. 650 del Codice Penale, oppure:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 18/07/2005, n° 171 e ss.mm. e ii.;
- b) per le violazioni concernenti le attività della pesca, di cui al Decreto Legislativo 09/01/2012, n° 4 e ss.mm. e ii..

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale "www.guardiacostiera.gov.it/civitanova-marche", nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Civitanova Marche, data della firma digitale

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Ylenia RITUCCI

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82

ALLEGATO N. 1



Area di scarico del galleggiante

